

ATTIVITA' USURANTI

Per **tutelare i lavoratori** impiegati
in **attività faticose** e pesanti

il decreto legislativo 67/2011

ha introdotto, dal 1° Gennaio 2008 ,una disciplina che
consente di anticipare l'età pensionabile.

La normativa contempla due macro situazioni :

❖ L'area che ricomprende i **lavoratori notturni**

❖ L'area dei **lavori usuranti** ,che raggruppa diverse “ famiglie professionali “ su tre categorie



I Gruppo

- Lavori in galleria, cava o miniera
- Lavori in cassoni ad aria compressa
- Lavori svolti da palombari
- Lavori ad alte temperature
- Lavorazioni ad alta temperatura
- Lavorazioni del vetro
- Lavori in spazi ristretti
- Attivita' di costruzione/riparazione /manutenzione navale
- Lavori di Asportazione dell'Amianto

Il Gruppo

Lavoratori addetta alla “**linea catena**” →

- produzione dolciaria
- lavorazione e trasformazione resine sintetiche
- macchine per cucire e macchine rimpagliatrici
- Costruzione autoveicoli
- Elettrodomestici
- Apparecchi termici
- Abbigliamento e calzature

III Gruppo

Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico collettivo (compresi gli scuolabus).

PRESUPPOSTI

Il **periodo minimo** di attività:

- 7 anni** per le pensioni liquidate sino al 31/12 2017
- Meta' vita lavorativa** per le pensioni aventi decorrenza dal 1^ Gennaio 2018

DEROGA PENSIONISTICA

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote rispetto alle regole di pensionamento di cui alla legge Fornero.

In altri termini coloro che fanno **lavori usuranti** possono andare in pensione (dal 1/1/2016) con:

- anzianità contributiva minima di **35 anni**
- età minima pari a **61 anni e 7 mesi**

- ☐ contestuale perfezionamento del **quorum 97,6**

CRITICITA'

- ❖ Fino al 2015 il **requisito anagrafico** era fermo a 61 anni e tre mesi
A causa della speranza di vita, età e quota **vengono aggiornati**.
- ❖ L'introduzione dell'aspettativa di vita e l'elevazione dei requisiti può comportare che il lavoratore riesca a conseguire la **pensione anticipata** in base alle condizioni previste per la **generalità dei lavoratori**, con conseguenti economie per l'erario.
- ❖ La **legge di stabilità 2015 ha ridotto il fondo** a copertura di questa tipologia a causa del mancato utilizzo.

LAVORI NOTTURNI

Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del Dlgs 67/2011 nelle seguenti principali categorie:

1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per **almeno 6 ore** per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;

2) lavoratori che prestano la loro attività per **almeno 3 ore** nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

LAVORI NOTTURNI – Periodo minimo

Il periodo minimo di attività -Per godere dei benefici è richiesta anche una ulteriore condizione: le attività sopra citate devono essere state svolte per **almeno 7 anni**, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni che vengono liquidate fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte invece per **almeno la metà della vita lavorativa complessiva**.

LAVORI NOTTURNI - Pensionamento

Nello specifico i «lavoratori Notturmi» possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di **35 anni e** una età minima amagrafica pari a **61 anni e 7 mesi** ed il contestuale perfezionamento del *quorum* **97,6**.

Condizione necessaria : [almeno 78 giorni](#) l'anno di lavoro notturno.

LAVORI NOTTURNI - Pensionamento

Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l'anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da **64 a 71** e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da **72 a 77**.

LAVORI NOTTURNI - decorrenza

La Decorrenza- L'articolo 24, comma 17-bis del DI 201/2011 ha previsto che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento in base alla disciplina appena esposta continuino a trovare applicazione la disciplina delle cd. finestre mobile di cui al DI 78/2010. Pertanto dopo il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi è necessario attendere un ulteriore lasso di tempo (pari a 12 mesi) per la percezione del primo rateo.

LAVORI NOTTURNI - riepilogo

Riassumendo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori in parola sono, pertanto, i seguenti:

Lavori Notturni (Lavoro Dipendente – DAL 2016 AL 2018)

Lavoro notturno svolto per un periodo compreso **tra le 64 e le 71** notti in un anno =

Quota = 99,6;

Requisito Anagrafico = almeno 63 anni e 7 mesi;

Requisito Contributivo = almeno 35 anni di contributi versati;

LAVORI NOTTURNI - riepilogo

Lavoro notturno svolto per un periodo compreso **tra le 72 e le 78** notti in un anno =

Quota = 98,6

Requisito Anagrafico = almeno 62 anni e 7 mesi;

Requisito Contributivo = almeno 35 anni di contributi versati;

Lavoro notturno svolto per un periodo **> 78** notti in un anno =

Quota = 97,6

Requisito Anagrafico = almeno 61 anni e 7 mesi;

Requisito Contributivo = almeno 35 anni di contributi versati;

N.B. Per questa disciplina vige sempre le cosiddette “finestre mobili”, quindi quando un lavoratore raggiunge i requisiti sopra elencati occorrono ancora 12 mesi di attesa per ottenere il pensionamento (lavoratore dipendente).

Lavoro Notturno - Criticita'

Nelle Aziende locali a ciclo continuo, tra ferie del dipendente, periodo in cui non si lavora di notte (eventuali fermate produttive Agosto/Dicembre) eventuali giorni di assenza (malattia/infortuni/permessi sindacali...), non sempre il lavoratore notturno arriva **alle 64** notti in un anno, condizione minima di accesso normativa.

Nel 2009, agli inizi della Riforma (Legge 4/11/2010) , per chi lavorava da 64 a 71 notti, vigeva la Quota 93, con 58 anni di eta' minima anagrafica.

Lavoro Notturmo – Criticita'

Poi siamo passati nel 2010 a quota 94 sempre con 58 anni di eta', e via via a crescere. (2011 : Eta' 59 quota 94 2012 : Eta' 62 quota 98, oggi 2016 : quota 99,6 con 63 anni e 7 mesi eta' anagrafica)

Di fatto, nelle attivita' produttive della zona , e' praticamente del tutto precluso il diritto al pensionamento anticipato per i lavoratori "notturni", essendo diventata troppo elevata l'eta' anagrafica da raggiungere **(63 anni e 7 mesi con almeno 64 notti) .**